

<b>Imprese artigiane settore AUTOTRASPORTO MERCI</b>	<b>Divisore orario</b>	168
CCNL del 18.05.2021	<b>Coefficiente giornaliero</b>	22
Accordo 18.07.2018 - <i>Riders</i>	<b>Mensilità</b>	14
CCRL del 05.11.2018	<b>Orario di lavoro</b>	
<b>Cod. COVeneto: 6560</b>	<b>Cod. EBAV: AR</b>	<b>Cod. CNEL: I100</b>

**Tabella in vigore dal 01.03.2024**

Tabella valida per le imprese del settore autotrasporto merci che applicano la parte artigiana del CCNL

Livello	Qualifiche	Minimi retributivi	Indennità funzione	ERC	Totale		Elemento distinto retribuzione	EDR contrattuale
				01/12/2011	Mensile	Orario	01/02/2011	da 01/2022
<b>PERSONALE NON VIAGGIANTE</b>								
Q	Quadro	2.361,89	51,65	63,37	2.476,91		12,89	12,80
1°	imp. Direttivo	2.218,21		61,10	2.279,31		12,07	12,05
2°	Imp. Concetto Super	2.037,77		60,36	2.098,13		11,07	11,06
3°S	Imp. Di concetto	1.840,37		58,81	1.899,18		10,00	10,00
	Ope.Spec. Super	10,95458		0,00349		11,30464	0,05952	
3°	Imp. d'ordine	1.790,78		57,59	1.848,37		9,75	9,70
	Ope Spec.	10,65940		0,34280		11,0022	0,05804	
4°	Imp. esecutivo	1.703,42		56,62	1.760,04		9,26	9,24
	Ope.Qualif. Super	10,13940		0,33702		10,47643	0,05512	
4°J	Ope. Qualif. Manutent. Merci	1.659,07		55,89	1.714,96	10,20810	0,00	9,02
5°	Ope Qualif.	1.624,06		54,70	1.678,76	9,99262	8,84	8,79
6°	Ope. Comune	1.518,05		53,31	1.571,36	9,35333	8,26	8,26
6°J	Ope. mansioni semplici*	1.396,35		52,12	1.448,47	8,62185	0,00	7,58

\* passaggio al 6° livello: dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2018; dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2019, dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2020

<b>PERSONALE VIAGGIANTE - Area professionale C</b>								
C3	(ex 3° Super)	1.841,12		58,81	1.899,93		10,00	10,04
B3	(ex 3° Super)	1.840,37		58,81	1.899,18		10,00	10,00
A3	(ex 3° Super)	1.839,62		58,81	1.898,43		10,00	9,96
F2	(ex 3°)	1.791,57		57,59	1.849,16		9,75	9,74
E2	(ex 3°)	1.790,82		57,59	1.848,41		9,75	9,70
D2	(ex 3°)	1.790,08		57,59	1.847,67		9,75	9,66
H1	(ex 4°)	1.735,17		56,62	1.791,79		9,26	9,36
G1	(ex 4°)	1.728,20		56,62	1.784,82		9,26	9,32
I	utilizzo di cicli	1° - 6° mese		1.522,12				8,27
I		dal 7° mese		1.605,13				8,72
L	utilizzo di ciclomotori e motocicli	1° - 6° mese		1.522,12				8,27
L		7° - 15° mese		1.605,13				8,72
L		dal 16° mese		1.646,66				8,95

**Prossime scadenze**

minimi	
una tantum	

## NOTE

### Classificazione del personale dipendente nota 1

L'accordo di rinnovo del 3.12.2017 ha soppresso il livello 3° Super Junior, nel quale venivano inquadrati gli autisti per un periodo massimo di 30 mesi oltre il quale scattava in automatico il passaggio al livello 3° S. Gli autisti che al 1.2.2018 erano inquadrati al livello 3° S Junior sono stati inquadrati nell'ambito della nuova qualifica 3 del personale viaggiante.

### Classificazione del personale dipendente nota 2

*Personale viaggiante addetto alla distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli (c.d. RIDERS)*

**Accordo 18 luglio 2018** : I lavoratori adibiti ad attività di logistica distributiva, comprese le operazioni accessorie ai trasporti, attraverso l'utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli rientrano nell'area professionale C relativa alla disciplina del personale viaggiante (livelli I e L). A tali lavoratori non spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62 del CCNL. Per tale personale, impiegato in mansioni discontinue, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 39 ore settimanali ed è soggetto alla verifica delle condizioni di discontinuità.

### Trattamento economico nota 1

**E.R.C. (Elemento Retributivo Conglobato)** : il CCRL del 22.11.2011 ha conglobato in un'unica voce retributiva l'elemento economico previsto dal contratto integrativo regionale del 14.12.1977, l'E.R.R. (€ 0,44) dall'A.I. 23.08.1989 ed il salario di produttività erogato dal 01.03.2009.

### Trattamento economico nota 2

**Elemento Distinto della Retribuzione**: elemento retributivo introdotto, da febbraio 2011, a seguito dell'eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi disposta dall'Accordo di rinnovo del 26.1.2011. L'elemento va erogato ai soli lavoratori in forza alla data del 26 gennaio 2011 per tutte le ore comunque retribuite. L'importo incide su tutti gli istituti legali e contrattuali. Per questi lavoratori tale elemento retributivo si somma all'EDR contrattuale con decorrenza gennaio 2022.

### Trattamento economico nota 3

**E.D.R. contrattuale**: elemento retributivo introdotto dall'Accordo di rinnovo del 18.05.2021, con decorrenza gennaio 2022. L'EDR contrattuale erogato su base mensile (no orario); non legato all'effettiva presenza al lavoro. Va riproporzionato in caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto. Va erogato per 13 mensilità e NON ha incidenza su alcun istituto contrattuale (da inserire nel corpo del cedolino e non fra gli elementi della paga nella parte alta del cedolino). Incide sul calcolo del TFR.

### Trattamento economico nota 4

**Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.)**: imprese non aderenti alla Bilateralità (**A.I. Reg. 04.12.2020 e A.I. Naz. 17.12.2021**):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a **30 euro** lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto.

L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili (13 mensilità) a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.in.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a **55 euro** lordi mensili (€ 30 + € 25 per 13 mensilità).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.